



**Unione dei Comuni
Val D'Himera Settentrionale
Provincia di Palermo**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale incardinato nell'U.U.T. dell'Unione, Dott. Giuseppe Granata nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni – Integrazione determina presidenziale n. 3 del 02.01.2017 , n. 8 del 9 Febbraio 2017, sottopone al Consiglio Comunale di Caltavuturo la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE E ALLA RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.”

VISTA la delibera della G.M. del Comune di Scillato n.80 del 27/09/2017 avente per oggetto “ Atto di indirizzo per affidamento della Riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Riscossione Sicilia S.p.A.”

PREMESSO CHE - l'art. 2 del DL n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del DL n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall' articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;

CHE dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del DL n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'Ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, **denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”**;

CHE in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;

CHE l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

CONSIDERATO CHE il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il DL n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e

riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DL n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto **Agenzia delle entrate – Riscossione**.

CONSIDERATO, altresì, che il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

CHE la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

RITENUTO per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

RITENUTO, altresì, che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016;

CONSIDERATO invece che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, *sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;*

VALUTATO che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;

CONSIDERATO, altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative;

TENUTO CONTO CHE, la Riscossione Sicilia S.p.A. comunicava al Comune di Scillato gli adempimenti per l'affidamento della riscossione dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del comma 16, art. 1, D.L. n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016;

RITENUTO, pertanto, di affidare la **riscossione coattiva** delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali dell'Ente, con decorrenza dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2022, al nuovo soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale **"Agenzia delle Entrate – riscossione"**, per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana, e a **"Riscossione Sicilia S.p.A."**, quale soggetto preposto alla riscossione

nel territorio siciliano, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli articoli 36 e 37 dello statuto speciale della Regione Siciliana e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana, così come previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016;

DATO ATTO che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa – Riscossione Sicilia S.p.A. continuerà in ogni caso ad essere curata da “Agenzia delle entrate – Riscossione”, come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017;

VISTI l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate;

VISTO il Regolamento Comunale IUC;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs n.267/00;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

PROPONE

Per le motivazione espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

DI AFFIDARE, a decorrere dal 1° luglio 2017 l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “**Agenzia delle Entrate – Riscossione**”, per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana e a **Riscossione Sicilia S.p.A.**, quale soggetto preposto alla riscossione nel territorio siciliano, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli articoli 36 e 37 dello statuto speciale della Regione Siciliana e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225;

DI STABILIRE che il presente affidamento resta valido fino al 31/12/2022 , fatte salve eventuali modifiche normative.

DI DARE ATTO CHE, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle Entrate – Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin'ora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia;

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dell'art. 12 della L.R. n. 44/96, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate garantendo la piena operatività dell'affidamento della riscossione, tenuto conto della cessazione di Equitalia avvenuta il 30 giugno 2017 considerata la necessità di iscrivere a ruolo diversi crediti comunali.

Il Responsabile dell'U.U.T.
Dott. Giuseppe Granata



=====

**Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione Val d'Himera Settentrionale
(Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni e Scillato)
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa**

☒ ha espresso parere favorevole.

ovvero

☐ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

CALTAVUTURO, 05/10/2017

**Il Responsabile dell'U.U.T.
(Dott. Giuseppe Granata)**
